



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
Commissario ad Acta**

---

*Assunto il 17/04/2024*

*Numero Registro Dipartimento 730*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 5232 DEL 17/04/2024**

**Oggetto:** ottemperanza sentenze di ottemperanza n. 843/2020 e 844/2020 TAR Calabria.  
Liquidazione Agenzia delle Entrate-Riscossione – Pignoramento presso Terzi fascicolo  
30/2023/26127.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL COMMISSARIO AD ACTA

### PREMESSO CHE

- Con DCA n. 69/2014, avente ad oggetto: "Attribuzione budget definitivo Fondazione Tommaso Campanella 2013", si assegnava alla Fondazione Tommaso Campanella, ad integrazione del budget provvisorio di € 10.000.000,00, già assegnato con DPGR-CA n. 56/2013, la somma di € 1.001.725,00 accantonata per le attività oncologiche ospedaliere, di specialistica ambulatoriale e farmaci file F;
- Con DCA 72/2014 avente ad oggetto: "Assegnazione somma per le attività delle unità operative non oncologiche ancora riallocate nell'anno 2013", si assegnava alla Fondazione Tommaso Campanella, in via straordinaria, la somma di € 2.382.843,00 per le attività ospedaliere e di specialistica ambulatoriale svolte dalle Unità Operative non oncologiche operanti presso la Fondazione Tommaso Campanella, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 63/2012, che erano state riallocate nell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Mater Dominisolo a far data dal 1 agosto 2014, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela Salute n. 8935 del 23 luglio 2014;
- Con sentenza n. 359/2018 il TAR Calabria -Catanzaro- annullava il DCA 69/2014 nella parte in cui assegnava alla Fondazione Tommaso Campanella l'importo € 1.001.315,00 sulla base della seguente motivazione *"il provvedimento impugnato attribuisce l'intero Fondo Rischi alla controinteressata, argomentando sulla sola situazione finanziaria della stessa, senza tuttavia descrivere in motivazione, analizzare e, in realtà, svolgere istruttoria anche sulla posizione degli altri soggetti operanti nel settore sanitario, ai quali anche il Fondo Rischi può essere astrattamente destinato. In sostanza, ferma l'ampiezza del potere programmatico e gestorio spettante all'amministrazione nella materia sanitaria, la stessa, nell'attribuzione del budget a una struttura sanitaria e, in particolare, nell'attribuzione del Fondo Rischi, non può limitarsi a valutare la posizione di un solo soggetto giuridico, ma deve valutare e contemperare la posizione dei soggetti astrattamente destinatari del fondo stesso e, comunque, indicare le ragioni, giuridicamente rilevanti, in base alle quali la posizione di un soggetto debba essere preferita rispetto a quella di altri soggetti. Il provvedimento difetta di una tale argomentazione limitandosi ad assegnare in via definitiva l'intera somma compresa nel Fondo Rischi analizzando la sola posizione della controinteressata"*;
- Con successiva sentenza n. 528/2018 il TAR Calabria annullava il suddetto DCA 72/2014 nella parte in cui assegnava alla Fondazione Tommaso Campanella l'importo di € 2.382.823,00 sulla base della seguente motivazione: *"non emerge in motivazione, né sul punto l'amministrazione ha apportato chiarimenti in giudizio, alcuna indicazione dei criteri seguiti per l'assegnazione del fondo rischi alla struttura prescelta, rispetto a posizioni analoghe vantate da altri soggetti operanti nel settore sanitario, ai quali anche il Fondo Rischi può essere astrattamente destinato. In sostanza, ferma l'ampiezza del potere programmatico e gestorio spettante all'amministrazione nella materia sanitaria, la stessa, nell'attribuzione del budget a una struttura sanitaria e, in particolare, nell'attribuzione del Fondo Rischi, non può limitarsi a valutare la posizione di un solo soggetto giuridico, ma deve valutare e contemperare la posizione dei soggetti astrattamente destinatari del fondo stesso e, comunque, indicare le ragioni, giuridicamente rilevanti, in base alle quali la posizione di un solo soggetto debba essere preferita rispetto a quella di altri soggetti"*;
- Stante la mancata esecuzione delle sentenze, su ricorso di AIOP ed altri, il TAR Calabria con sentenze n. 843/2020 e 844/2020 disponeva l'ottemperanza rispettivamente delle predette sentenze n. 359/2018 e 528/2018 ordinandone alla Regione Calabria l'esecuzione con *"specifico provvedimento in esito ad apposita istruttoria e con adozione di precipua motivazione sulla ripartizione dell'importo che tenga conto della posizione della Fondazione Tommaso Campanella e degli altri soggetti operanti nel settore sanitario all'epoca astrattamente destinatari del fondo stesso, previo compimento di tutti gli atti necessari nel termine di giorni 120 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza"* nominando, in caso di inutile scadenza del termine sopra indicato, il Prefetto di Catanzaro – o suo delegato – *"per il compimento in sostituzione di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio e spese a carico dell'Amministrazione inadempiente"*;

- Il Commissario *ad acta* nominato con sentenze n. 843/2020 e 844/2020 non provvedeva ad ottemperare nei termini stabiliti dal Giudice Amministrativo e, conseguentemente, il TAR Calabria con Ordinanze n. 683/2021 e 684/2021 del 24.03.2021 nominava in sostituzione del Prefetto di Catanzaro o suo delegato, il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali Socio Sanitari o suo delegato;
- con Decreto del Commissario *ad acta* n. 2 del 04.06.2021, il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari", dott. Giacomino Brancati, dava esecuzione alle sentenze n. 359/2018 e 528/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro;
- Il TAR Calabria -Catanzaro- a seguito di impugnazione del predetto decreto con le sentenze 1752/2021 e 1753/2021 stabiliva che *"il nominato Commissario con il decreto impugnato, pur premettendo che -) "occorre procedere alla riassegnazione delle somme accantonate nel c.d. "Fondo Rischi" dell'anno 2013 alle Case di Cura private operanti in quell'anno nel settore ospedaliero privato... -) le somme da riassegnare, ...vanno così ad incrementare il fondo assegnato alle strutture ospedaliere private per l'anno 2013. I soggetti operanti nel settore sanitario "all'epoca astrattamente destinatari del fondo stesso" concorreranno alla riassegnazione delle risorse rinvenienti in misura percentuale, data dal rapporto tra la somma originariamente assegnata alle stesse in sede di sottoscrizione dei contratti con le ASP competenti territorialmente ed il tetto complessivo della singola ASP, tenuto conto anche della posizione della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella", ha poi affermato di dare esecuzione alla sentenza tramite la sola ripetizione delle somme illegittimamente assegnate alla FTC "Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella" senza provvedere alla determinazione delle somme concretamente spettanti agli aventi diritto; - che tale pur legittimo provvedimento di recupero di quanto illegittimamente corrisposto dall'Amministrazione non costituisce esecuzione al giudicato ed alla sentenza di ottemperanza che hanno, piuttosto, disposto la ripartizione dell'importo tra gli operatori aventi diritto; - che il decreto non è attuazione dei dicta del giudicato ed del giudice dell'Ottemperanza"; disponendo in parziale accoglimento della domanda "che il Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari", quale Commissario nominato con la ordinanza n. 683/2021" e 684/2021 "emetta provvedimento, adottato in esito ad apposita istruttoria e con adozione di precisa motivazione, di ripartizione dell'importo di € 1.001.725,00", ed € 2.382.843,00, "accantonata nel c.d. Fondo Rischi dell'anno 2013, che tenga conto della posizione della Fondazione Tommaso Campanella e degli altri soggetti operanti nel settore sanitario all'epoca astrattamente destinatari del fondo stesso, previo compimento di tutti gli atti necessari, nel termine di giorni 120 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente ordinanza";*
- in data 29.11.2021 si insediava in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio - Sanitari l'Ing. Iole Fantozzi che, pertanto, subentrava anche nell'incarico di Commissario *ad acta* per l'Ottemperanza in luogo del dott. Giacomino Brancati;
- con le ordinanze n. 773/2022 e 774/2022, emesse dal TAR Calabria a seguito di istanza di chiarimenti da parte del Commissario *ad acta* ex art. 114, comma 7, cpa, il Giudice Amministrativo stabiliva che l'esecuzione delle sentenze n. 359/2018 e 528/2018 *"implica l'adozione di un provvedimento di riassegnazione delle somme..."* di euro 1.001.725,00 e di euro 2.382.843,00, inizialmente accantonate *"nel Fondo Rischi dell'anno 2013, che tenga conto della posizione della Fondazione Tommaso Campanella e degli altri soggetti operanti nel settore sanitario all'epoca astrattamente destinatari del fondo stesso, tra cui le ricorrenti;- tale provvedimento sia da emanare alla luce dei criteri indicati nel decreto n. 2/2021 del Commissario ad acta"*, giuste sentenze di questo Tribunale Amministrativo n. 1752/2021 e 1753/2021;- la liquidazione delle somme debba avvenire *"compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente"*, giuste sentenze di ottemperanza n. 843/2020 e 844/2020, *"non potendosi pertanto limitare l'attuazione del giudicato alla sola ricostituzione del Fondo Rischi a conclusione delle procedura concorsuale che interessa la Fondazione Tommaso Campanella, essendo tale rimedio, idoneo a consentire l'eventuale acquisizione degli importi indebitamente versati dalla stessa Regione alla fondazione, concorrenterispetto alle modifiche del bilancio"* e che *"nella fattispecie non opera l'art. 16-septies,*

*comma 2, lett. g) L. n. 215/2021, interessato dalla questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale Amministrativo con ordinanza n. 356/2022, poiché, in base agli assunti espressi nella medesima ordinanza, tale disposizione normativa deve trovare applicazione, oltre che alle azioni esecutive proposte ai sensi del codice di procedura civile, allorché il giudizio di ottemperanza sia attivato ai fini dell'esecuzione di una pronuncia di giudice civile, che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, ha funzione e natura esecutiva”, assegnando al commissario ad acta incaricato un ulteriore termine di 90 giorni a decorrere dalla comunicazione a cura di parte ricorrente delle predette ordinanze;*

- con le ordinanze n. 1151/2022 e 1152/2022, emesse dal TAR Calabria -Catanzaro- a seguito di ulteriore istanza di chiarimenti da parte del Commissario *ad acta* ex art. 114, comma 7, cpa, il Giudice Amministrativo stabiliva che *“la somma da riassegnare debba essere comprensiva degli interessi, per come indicato nella decisione di questo Tribunale Amministrativo n. 1752/2021,”* e n.1753/2021, *“da intendersi calcolati, in assenza di ulteriori specificazioni, nella misura legale, condecorrenza a far data dalla domanda e fino al soddisfo”;*

#### **PRESO ATTO che:**

- con decreto n. 1 del 05.08.2022, assunto nella qualità di Commissario *ad acta* per l'Ottemperanza dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio – Sanitari, si disponeva:
  - di liquidare l'importo pari ad € 2.860.921,30, quale acconto sulla maggior somma dovuta pari ad € 3.475.455,24 (di cui € 90.887,24 a titolo di interessi legali dal 19.01.2015, data della iscrizione a ruolo risultante dal sito “Giustizia Amministrativa”, fino al 07.08.2022), riferiti ad accantonamenti effettuati nel corso degli anni sul capitolo di spesa U0421110311 giusti impegni di spesa n. 9617/2019, n. 8431/2020, n. 8434/2020 e n. 9025/2021 – liquidazione n. 7904 del 04.08.2022, da imputarsi prima agli interessi maturati fino al 07.08.2022 e poi al capitale ex art. 1194 c.c.;
  - di assegnare alle singole ASP le somme per come riportato nelle tabelle di cui all'allegato 1 alla colonna n. 5 del medesimo provvedimento, dando mandato alle singole ASP di trasferire alle strutture ospedaliere private le somme per come riportato nelle tabelle di cui all'allegato 1, colonna E (per le ASP di Crotona, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria) e colonna E+G (per l'ASP di Cosenza);
- con successivo decreto n. 11477 del 29.09.2022, assunto nella qualità di Commissario *ad acta* per l'Ottemperanza dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio – Sanitari, veniva confermato il predetto decreto di ottemperanza n. 1 del 05.08.2022, al solo fine di consentire l'assunzione sulla piattaforma ATTI PA e, contestualmente, al Settore Ragioneria Generale di poter emettere i relativi mandati di pagamento;
- con il medesimo decreto il Commissario *ad acta* per l'Ottemperanza dava mandato al competente Dipartimento “Tutela della Salute, e Servizi Socio -Sanitari” di attivare la procedura del riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, per un ammontare pari ad € 614.533,94, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- con DDG n. 12293 del 12.10.2022, veniva decretato di riconoscere, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di € 615.901,91, di cui € 614.533,94 per sorte capitale ed € 1.367,97 per interessi;
- conseguentemente veniva inoltrata proposta di deliberazione di Giunta Regionale, a seguito della quale il Collegio dei Revisori dei Conti emetteva parere favorevole n. 14 del 28.10.2022, condizionandolo all'accertamento di assenza di pagamenti da parte delle ASP a favore dei soggetti beneficiari, nonché l'assenza di atti di cessione del credito notificati dal cedente e/o cessionario alle ASP;
- tempestivamente, in data 28.10.2022, il Settore n. 6 del Dipartimento Tutela della Salute, competente per la procedura di riconoscimento debito fuori bilancio, provvedeva a richiedere a tutte le ASP le attestazioni relative all'accertamento richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- tuttavia, il predetto accertamento richiedeva una istruttoria che si concludeva solo in data 16.02.2023 a seguito della ricezione dell'ultima attestazione da parte dell'ASP di Reggio Calabria;

- per le anzidette motivazioni, la procedura di riconoscimento debito fuori bilancio effettuato con DDG n. 12293 del 12.10.2022 non si poteva concludere entro l'anno 2022 poiché alcune attestazioni richieste in maniera tempestiva alle Aziende Sanitarie Provinciali pervenivano tardivamente;
- si rendeva necessario attivare nuovamente la procedura di riconoscimento debito fuori bilancio con riferimento all'anno 2023, anziché all'anno 2022, mediante l'emanazione del decreto dirigenziale n. 2616 del 23.02.2023 che revocava e sostituiva il DDG n. 12293 del 12.10.2022;
- con Delibera di Giunta n. 119 del 31.03.2023, si riconosceva la legittimità del debito fuoribilancio di cui al decreto n. 2616 del 23.02.2023 del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari;
- è stata verificata la copertura finanziaria, per l'importo complessivo di € 622.068,30, di cui € 614.533,94 per sorte capitale ed € 7.534,36 per interessi fino al 22.02.2023, sul capitolo del Fondo Sanitario U0421110311 "*Fondo Sanitario Regionale di parte corrente da assegnare alle ASP per la gestione delle spese di esercizio in materia sanitaria – oneri da contenzioso art. 11 e 12 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502*" per l'anno 2023, così come indicato con nota prot. n. 81828 del 21.02.2023 dal "Settore Bilancio SSR – Monitoraggio dell'andamento Economico delle Aziende Sanitarie – Controllo di Gestione – Patrimonio";

**DATO ATTO, altresì, che:**

- con le sentenze n. n. 2337 del 27/12/2022 e 2338 del 27/12/2022 emesse dal Tar Calabria a definizione del giudizio promosso per l'annullamento parziale del decreto del Commissario *ad acta* n. 1 del 5.08.2022, l'anzidetta Autorità Giudiziaria disponeva che
  - *va respinta la richiesta di modifica parziale del decreto n. 1/2022, in quanto gli interessi sulle somme dovute sono da intendersi, in assenza di ulteriori specificazioni per come già statuito nelle pronunce n. 1753/2021 e n. 1152/2022, nella misura legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. e non in quella maggiorata di cui al comma 4;*
  - *in riferimento alle modalità di pagamento [...], al fine di consentire la celere attuazione del giudicato, risulta utile che il versamento delle somme già disponibili sia eseguito ad opera della Regione in viadiretta in luogo delle singole A.s.p. [...];*
- con Decreto n. 5216 del 13.04.2023, assunto nella qualità di Commissario *ad acta* per l'Ottemperanza dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio – Sanitari, procedeva all'accertamento dell'entrata n. 1606 del 06.04.2023 di € 622.068,30, sul capitolo E0120210801 del bilancio regionale 2023, con debitore il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché ad assumere l'impegno n. 1864/2023 del 06.04.2023 capitolo n. U0421110311 "Oneri da contenzioso" dell'esercizio finanziario 2023 per un ammontare complessivo di € 622.068,30;
- con decreto n. 11806 del 17 agosto 2023, assunto dal Dirigente Generale del Dipartimento nella sopra detta qualità di Commissario *ad acta* per l'ottemperanza, veniva disposta la liquidazione, in favore delle strutture individuate nel prospetto allegato al medesimo provvedimento, dell'importo complessivo di € 524.090,96 per sorte capitale ed interessi, escludendo dalla ripartizione e dalla conseguente liquidazione l'importo, pari ad € 97.977,34 dovuto alla struttura sanitaria Villa S. Anna SpA, con sede legale in Viale Pio X n. 111 - Catanzaro che, all'esito della verifica di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973, risultava avere somme iscritte a ruolo per cui era inadempiente;

**RILEVATO che:**

- a seguito dell'adozione del su citato provvedimento commissariale, con nota n. 5969 del 29/08/2023 l'Avvocatura Regionale notificava atto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del DPR n. 602/1973 - con codice identificativo n. 03484202300001273000 e fascicolo 30/2023/26127 - con cui ordinava alla Regione Calabria di pagare direttamente all'Agente della Riscossione le somme per le quali

il diritto alla percezione da parte del debitore esecutato – Villa S. Anna SpA - fosse maturato anteriormente alla data di notifica del pignoramento;

- in data 9 aprile 2024 l'Avvocatura Regionale notificava sollecito all'adempimento dell'ordine di cui al predetto atto di pignoramento n. n. 03484202300001273000, pervenuto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, stante il mancato accredito delle somme detenute dalla Regione Calabria;

**RITENUTO**, pertanto, in base ai documenti ed ai titoli in possesso, che è necessario procedere alla liquidazione dell'importo pari ad € 97.977,34 dovuto alla struttura sanitaria Villa S. Anna, direttamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad esecuzione di quanto disposto con l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del DPR n. 602/1973, codice identificativo n. 03484202300001273000;

**ACCERTATO** che sul capitolo n. U0421110311 dell'esercizio finanziario 2024 risulta l'impegno di spesa n. 1864/2023, che presenta la sufficiente disponibilità:

#### **ATTESTATO**

- che, ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

**VISTA** la distinta di liquidazione n. 4146 del 15/04/2024 generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

#### **VISTI:**

- ~ la L.R. n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- ~ la L.R. n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- ~ la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39 comma 10, d. lgs 23 giugno 2011, n. 118);
- ~ la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art. 39, comma 10, del d. lgs 23.6.2011, n. 118).

**DATO ATTO** che con D.G.R. del 15 dicembre 2023, n. 717 e con successivo D.P.G.R. del 15 dicembre 2023, n. 101 è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Salute e Welfare della Giunta della Regione Calabria il quale subentra, pertanto, anche nell'incarico di Commissario ad Acta per l'ottemperanza in luogo dell'Ing. Iole Fantozzi

#### **DECRETA**

Al fine di dare esecuzione alle sentenze di ottemperanza emesse dal TAR Calabria n. 359 /2018 e 528/2018, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

**DI LIQUIDARE** l'importo € 97.977,34 dovuto alla struttura sanitaria Villa S. Anna, giusta decreto del Commissario ad Acta n. 11806 del 17/08/2023,

**DI FAR GRAVARE** gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul capitolo di spesa U421110311 del bilancio regionale 2024, giusto impegno di spesa n. 1864/2023 – liquidazione n. 4146/2024;

**DI AUTORIZZARE** il Settore Ragioneria Generale all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad esecuzione di quanto disposto con l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del DPR n. 602/1973, codice identificativo n. 03484202300001273000;

**DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento:

- All'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale Calabria;

- Al debitore esecutato, Villa S. Anna SpA;
- al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria;
- al Dipartimento Economia e Finanze della Regione Calabria;
- alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11, art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11, art. 20 nonché ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento, entro 60 gg. dalla sua notificazione o effettiva conoscenza, è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 114 co.6 c.p.a..

Sottoscritta dal Commissario ad Acta  
**TOMMASO CALABRO'**

(con firma digitale)